



Comune di Scansano

Ordinanza n. 44 del 22/07/2010

OGGETTO: DISCIPLINA PER LA CUSTODIA E LA CONDUZIONE DEI CANI NEL COMUNE DI SCANSANO.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle doglianze espresse dalla popolazione in merito alla tematica in materia di mantenimento dei cani e conduzione dei medesimi sulle aree pubbliche ed inteso emanare un provvedimento disciplinante la materia finalizzato anche a proteggere gli animali stessi;

CONSIDERATO che i mezzi d'informazione riportano spesso notizie di attacchi di cani da guardia, anche verso i proprietari e loro familiari, accaduti sul territorio nazionale ed inteso voler disporre di norme anche a carattere locale destinate a garantire la sicurezza della incolumità pubblica;

VOLENDO favorire condizioni di sicurezza dell'incolumità privata attraverso norme di mantenimento dei cani che ne garantiscano un idoneo mantenimento, tale da non creare nell'animale condizioni di malessere che potrebbero generare episodi di squilibrio ed attacco verso altri esseri viventi;

RITENENDO doveroso provvedere a reprimere comportamenti scorretti nella conduzione dei cani sulle aree pubbliche per motivi igienico-sanitari dovuti alla non raccolta delle feci da parte dei conduttori dei cani;

RITENENDO altresì doveroso provvedere a reprimere comportamenti scorretti messi in atto da proprietari e conduttori dei cani consistenti nel lasciare liberi detti animali di vagare sulle aree pubbliche e/o soggette "di fatto" a pubblico passaggio, privi di un qualsiasi controllo;

VISTA la crescente abitudine di adottare cani con spiccate qualità da guardia e difesa anche da parte di soggetti aventi caratteristiche d'idoneità non comprovata alla custodia di detti animali ed in attesa di definire quanto predisposto a livello nazionale circa il possedimento di specifico patentino;

ACCLARATA la necessità d'imporre misure di contenimento degli animali di che trattasi anche se mantenuti all'interno di aree private confinanti con la pubblica via o con altre aree di privati, attraverso la posa in opera di delimitazioni idonee e giusti cartelli d'informazione;

RITENENDO idoneo individuare i cani di cui ai due precedenti punti almeno quelli previsti nella classificazione delle razze da guardia e da difesa, nonché quegli animali che per comprovata conoscenza abbiano manifestato tali qualità e/o comunque caratteristiche di aggressività anche verso altri esseri viventi;

VISTI i numerosi casi segnalati dai mezzi d'informazione pertinenti il malgoverno di animali domestici e fra questi anche i cani ed appresa l'esistenza di metodi di addestramento non congrui al benessere dell'animale;

VISTO il numero crescente di fenomeni d'accattonaggio sfruttando la presenza di cani e/o cuccioli degli stessi;

VISTI i contenuti dell'Ordinanza Sindacale n° 41 del 15.07.2010, abrogante precedenti provvedimenti emessi in materia e rivalutata la necessità d'individuare le aree in cui sia comunque vietato il passaggio dei cani;

RICHIAMATE le norme vigenti in materia, tra cui si elencano;

Legge del 12 Giugno 1913, n° 611;

D.P.R. del 08 Febbraio 1954 n° 320;

D. to Lgs. del 27 Gennaio 1992 n° 116;

Legge del 07 Febbraio 1992 n° 150;

Legge del 23 Dicembre 1978 n° 833;

Legge del 14 Agosto 1991 n° 281, come successivamente modificata ed integrata;

Ordinanza del Ministero della Salute del 24 Dicembre 2003;

Legge 20 Luglio 2004 n° 189;

Codice Penale con particolare riferimento agli articoli 544bis, 544 quater, 544 quinquies, 544 sexies, 650, 659, 672 e 727;

Ordinanza del Ministero della Salute del 05 Luglio 2005;

Ordinanza del Ministero della Salute del 03 Marzo 2009;

D. Lgs del 18 Agosto 2000 n° 267;

Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Scansano approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 28 Marzo 2006.

ORDINA

In tutto il territorio del Comune di Scansano

1. E' vietato accedere con i cani nelle aree pubbliche o soggette "di fatto" a pubblico passaggio laddove sia apposta idonea segnaletica di divieto;
2. I conduttori dei cani su aree pubbliche o soggette "di fatto" a pubblico passaggio devono essere in possesso d'idonea attrezzatura per il prelevamento delle feci dell'animale che andranno racchiuse in involucri impermeabili e smaltite nei contenitori destinati alla specifica raccolta;
3. Considerato anche quanto previsto al precedente punto e per ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità anche solo per la possibilità di causa di sinistri stradali, è vietato lasciare che il proprio cane possa vagare libero sulla pubblica via e/o su via soggetta "di fatto" a pubblico passaggio;
4. E' vietato lasciare il cane incustodito, seppur legato, sulla pubblica via o su via soggetta "di fatto" a pubblico passaggio;
5. E' vietato condurre il cane libero da guinzaglio e/o museruola fatta salva la custodia di animali destinati a servizi delle Forze Armate, Forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Protezione Civile e Salvamento;
6. I cani destinati alla guardia di greggi qualora impegnati sulla pubblica via e/o su strada "di fatto" destinata a pubblico passaggio sono esentati dagli obblighi di cui al precedente punto (3), fermi restando gli obblighi per conduttore e proprietario di mantenerne costantemente il controllo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in speciale modo in caso di manifesta aggressività degli animali;

7. E' vietato effettuare fenomeni di accattonaggio, anche da soggetti con evidenti menomazioni, qualora gli stessi siano accompagnati dalla presenza di cani, seppur mantenuti con museruola e guinzaglio;
8. I cani mordaci e/o comunque aggressivi mantenuti in aree private dovranno essere custoditi in modo da non potere effettuare azioni offensive tali da compromettere la salvaguardia della pubblica incolumità di chi transita sulla pubblica via o su via soggetta "di fatto" a pubblico passaggio, se del caso dovranno essere adottate recinzioni che non permettano il contatto diretto con l'animale dall'esterno dell'area anche da parte di confinanti privati. La presente disposizione non costituisce titolo per l'ottenimento di titoli legittimanti l'edificazione di strutture, in contrasto con norme Urbanistico-Edilizie;
9. Qualora si renda necessario l'uso della catena deve essere assicurata la possibilità di movimento del cane comprensiva della possibilità per l'animale di poter deambulare in qualsiasi posizione ed evitata la possibilità che la catena si possa accorciare arrotolandosi in ostacoli. L'animale dovrà essere mantenuto sotto controllo in modo che la catena non ne possa comunque impedire i liberi movimenti. La catena dovrà scorrere con gancio mobile su altro supporto sollevato dal terreno e fissato in almeno due punti. Le dimensioni della catena dovranno essere congrue alla taglia del cane con riferimento alla tenuta alla rottura ed al peso della medesima che dovrà essere tale da non costituire comunque intralcio ai liberi movimenti del cane (si rimanda alle norme specifiche in materia);
10. E' vietato addestrare cani per qualsiasi finalità utilizzando metodi in danno dell'animale quali omessa alimentazione o con l'utilizzo di collari elettrici destinati a produrre dolore al cane e quant'altro;
11. La presenza di uno o più cani con spiccate qualità aggressive e/o comunque appartenenti alle razza da guardia e difesa, mantenuto/i in area privata dovrà essere segnalata sugli accessi attraverso idonea segnaletica d'informazione;
12. Per i comprovati casi in cui il cane sia fonte di disturbo della pubblica quiete i responsabili saranno applicati i dettati del Codice di Procedura Penale e Codice Penale con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 659 della norma;
13. Per i comprovati casi in cui il possesso del cane rientri nelle fattispecie del "malgoverno di animali" previste dall'articolo 672 del Codici Penale saranno applicati i dettati della norma;
14. Per i casi di abbandono e maltrattamento saranno applicati i dettati del Codice di Procedura Penale e Codice Penale con particolare riferimento ai dettati dell'articolo 727 della norma;
15. Che per i casi non previsti dalle norme precedentemente elencate e fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 45 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 28.03.2006, i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti con una Sanzione Amministrativa da un minimo di 25, 00 € ad un massimo di 500,00 €, secondo i dettati della L. 689/81. In caso di trasgressione a norme di salvaguardia dell'igiene e/o dell'incolumità pubblica all'applicazione della Sanzione seguirà diffida, in carico ai responsabili della violazione, mirata al non ripetersi delle azioni oggetto di contestazione. In caso di reiterazione i responsabili saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 650 del Codice Penale;
16. Oltre a quanto previsto ai precedenti punti si precisa che le spese per l'affidamento in custodia di un cane trovato libero sulla pubblica via e/o su strada soggetta "di fatto" a pubblico passaggio, saranno rimesse da questa Amministrazione, e/o da soggetto per essa legittimato, a carico del responsabile dell'animale;
17. Nell'esercizio dei controlli di cui sopra la Polizia Municipale potrà avvalersi di personale esterno all'Amministrazione Comunale, idoneamente identificabile, secondo le disposizioni che il Responsabile del Servizio riterrà opportuno adottare;
18. Le disposizioni di cui sopra non si applicano per la conduzione di cani legittimati da deroghe particolari quali l'esercizio della caccia e simili.

19. Sono fatte salve le norme di commercio e mantenimento dei cani previste con altre normative vigenti in materia;
20. Sono revocate precedenti Ordinanze emanate in materia, in particolare la n° 41 del 15.07.2010;
21. Vengono confermate le aree vietate al transito dei cani già individuate e delimitate e/o da delimitare con idonea segnaletica, in particolare:
- a) Scansano:
Parco delle Cascine, Parco della Rimembranza, Via dei Condotti, Parco adiacente viale XX settembre in prossimità dell'intersezione con via della Repubblica e via dei Macelli lato sinistro e destro della carreggiata;
 - b) Baccinello:
Parco adiacente via della Stazione e S.P. 24;
Parco adiacente via Dei Palazzi
Parco in via delle Trasubbie
 - c) Pancole:
Piazza del Popolo;
 - d) Preselle:
Area a verde Comunale adiacente SP 159 in corrispondenza dell'abitato della "Valetta";

Dispone l'invio del presente Provvedimento a:

- Comando di Polizia Municipale di Scansano
- Stazione dei Carabinieri di Scansano
- Ufficio Messi e Segreteria Comune di Scansano
- Ufficio Servizi Tecnologici Comune di Scansano

RICORDA

Che avverso la presente Ordinanza, efficace dopo 15 gg dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, esecutiva con l'apposizione dell'idonea segnaletica per quanto riguarda il transito sulle aree pubbliche e/o soggette "di fatto" a pubblico passaggio, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla data di avvenuta pubblicazione ed in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg dall'avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO
Morini Marzio Flavio

